



## CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE DA LABORATORIO TRA

L'ASL Roma 3, rappresentata dalla Dr.ssa Cristina Vio, nata a Milano il 04/09/1960, Dirigente della U.O.S.D. Affari Generali autorizzata alla stipula del presente contratto dalla Direzione Aziendale in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n° 35 del 10.11.2021 e che interviene in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto della stessa ASL Roma 3 con sede in Roma in via Casal Bernocchi, 73 P.I. 04733491007, di seguito denominata "Azienda";

### E

La Società **LaBoindustria SpA** rappresentata dalla Dr.ssa. Alessandra Friso nata a Pieve di Sacco (PD) il 15.01.1987 CF FRSLSN87A55G693E la quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta aggiudicataria, la **LaBoindustria SpA** avente sede legale a Arzegrande (PD) Via Matteotti n° 37, cap 35020 - P.I./C.F. 00805390283 di seguito denominata "Società".

### PREMESSO

Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 194 del 21.12.2021 è indetta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 comma 2 della legge n. 120/2020 e n. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., una gara ponte a procedura negoziata per l'acquisto di materiale consumabile da laboratorio per 12 mesi rinnovabili di 12;

Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 28.03.2022 è stata aggiudicata la gara di cui sopra, tra le altre, alla **LaBoindustria SpA**;

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

### ART. 1

#### OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura annuale di materiale consumabile di laboratorio per le esigenze dell'Asl Roma 3, secondo i fabbisogni descritti nel prospetto allegato (Allegato 1) alla lettera di invito, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegata. Nello specifico la Società si è aggiudicata la fornitura relativa a:

- Lotto 3 – Carte e pellicole per laboratorio, il cui codice Cig identificativo è 9058810800;
- Lotto 5 – Micropipette, dispensatori di liquidi vari ed accessori, il cui codice Cig identificativo è 9052221116;
- Lotto 6 – Provette Microprovette e vetreria tappi, il cui codice Cig identificativo è 9052232A27;
- Lotto 9 – Materiale vario non sterile e sistemi di misura, il cui codice Cig identificativo è 90541622D9;
- Lotto 10 – Dispositivi per trasporto campioni, il cui codice Cig identificativo è 90541676FB.

La fornitura è regolata secondo le disposizioni del Codice Civile relativamente ai contratti di somministrazione, dalla lettera di invito nonché dalle norme di rinvio.

## **ART. 2 (DURATA DEL CONTRATTO)**

Il contratto ha una durata di 12 mesi, rinnovabili di 12, con decorrenza 01.04.2022, così come indicato nella deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 28.03.2022.

L'Azienda si riserva di revocare l'aggiudicazione, ovvero di rinegoziare i prezzi dei prodotti aggiudicati, a seguito dell'aggiudicazione di un procedimento di gara espletato dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio per i prodotti oggetto del presente contratto.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di prorogare la durata del contratto, agli stessi prezzi e condizioni, in base alla normativa vigente in materia.

## **ART. 3 (IMPORTO DELLA FORNITURA E FATTURAZIONE)**

L'importo totale del presente contratto è di € 63.808,39 Iva esclusa.

Il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la sospensione della fornitura.

Al fine di garantire il tempestivo pagamento delle fatture emesse le stesse dovranno necessariamente riportare il codice CIG, il n° e la data dell'ordine di acquisto e il n° e la data della ricezione /DDT.

In riferimento alla normativa nazionale che prevede l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (nodo smistamento ordini) la Società deve provvedere a comunicare il codice identificativo del canale di trasmissione NSO ed indicare nelle fatture le informazioni di identificazione dell'ordine elettronico, la cd. Tripletta di identificazione, composta dai seguenti tre elementi:

- l'identificativo del soggetto che ha emesso il documento (EndpointID);
- l'identificativo del documento (ID) assegnato dall'emittente;
- la data del documento (IssueDate);

Il pagamento dei corrispettivi convenuti verrà effettuato nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione, da parte dei responsabili dell'Azienda addetti al controllo, della regolare esecuzione della fornitura stessa e della conseguente liquidazione a meno che non siano state rilevate inadempienze di qualsiasi natura sul contenuto della fornitura. In tal caso, il suddetto termine inizierà a decorrere dal momento della regolarizzazione da parte della Società delle fatture contestate e dell'eventuale emissione di nota di credito.

L'Azienda al fine di garantire in modo efficace l'esatta osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure e nella prestazione dei servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli altri obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica dell'Azienda.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto M.E.F. n. 55 del 3.04.2013 e dell'adozione da parte della Giunta della Regione Lazio della Deliberazione n. 326 datata 3 giugno 2014 è attiva la fatturazione elettronica. Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate con il DCA n. U00308 del 3 Luglio 2015, pubblicato su BURL n.57 del 16.07.2015 da Regione Lazio.

Per le informazioni necessarie a tale adempimento si rinvia al sito aziendale (info – fatturazione elettronica).

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal DCA n. U00006 del 02.01.2018 "Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308

del 3 luglio 2015 e s.m.i.” la Società, per l’accettazione espressa del contenuto della suddetta Disciplina uniforme, deve scaricare dal Sistema pagamenti il modello di dichiarazione unilaterale, che debitamente sottoscritto dal legale rappresentante deve essere reinserito a Sistema pagamenti; una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a questa Azienda.

#### **ART. 4**

##### **(OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)**

Nel caso in cui nell'ambito del presente contratto dovesse svolgersi un'attività di trattamento su dati personali, questa dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza ai sensi dell'art. 5 GDPR. I dati saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente contratto. Le Parti del presente contratto assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente accordo. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi. Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento

#### **ART. 5**

##### **(MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA)**

###### **5.1 Caratteristiche tecniche**

I prodotti oggetto della presente fornitura debbono essere rispondenti alle disposizioni legislative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso. I prodotti oggetto dell'aggiudicazione debbono possedere tutti i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla Direttiva Comunitaria 93/42 CEE recepita a livello italiano dal DLvo. N°46/97 e s.m.i. L'impresa aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che saranno emanati durante il periodo contrattuale.

###### **5.2 Quantità**

Le quantità riportate in gara si riferiscono al fabbisogno annuale, hanno un valore puramente indicativo e potranno subire delle variazioni sulla base delle reali necessità che si riscontreranno nel corso della vigenza del contratto.

Gli ordini verranno effettuati in base alle reali e concrete esigenze dell'Azienda dalla U.O.C. Farmacia Territoriale.

L'aggiudicazione pertanto non costituisce impegno per l'Amministrazione ad emettere ordinativi.

L'azienda si riserva inoltre la facoltà, nel corso della fornitura, di stralciare quei prodotti ritenuti superati o non più idonei per lo svolgimento dell'attività di servizio.

###### **5.3 Confezionamento, imballaggio ed etichettatura**

I prodotti oggetto della fornitura debbono essere confezionati ed etichettati secondo quanto indicato dalla Direttiva 93/42/CE, decreto legislativo n. 46/97 e dagli aggiornamenti vigenti. L'etichetta deve riportare in lingua italiana tutte le informazioni previste dal punto 13.3 dell'allegato 1 al DLgs n°46/1997 e s.m.i.

I prodotti debbono essere imballati in confezioni recanti sull'imballaggio in modo leggibile ed indelebile, eventualmente mediante codici generalmente riconosciuti, le seguenti indicazioni:

###### **Imballaggio che assicura la sterilità**

- Marcatura di conformità CE

- Indicazione della data di scadenza
- Metodo di sterilizzazione
- Simbolo del monouso
- Destinazione d'uso
- Nome ed indirizzo del fabbricante
- Indicazione di mese ed anno di fabbricazione.

### **Imballaggio commerciale**

- Marcatura di conformità CE e codice di identificazione del Notified Body
- Numero di repertorio
- Denominazione dell'apparecchio
- Codice apparecchio, numero di lotto e numero di serie
- Indicazione della data di scadenza
- Simbolo del monouso
- Destinazione del dispositivo
- Caratteristiche pertinenti per il suo impiego
- Indicazione della data limite di impianto del dispositivo in tutta sicurezza
- Nome ed indirizzo del fabbricante
- Indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione.

### **ART. 6**

#### **(CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO)**

Qualora vengano immessi sul mercato prodotti confrontabili con quelli aggiudicati, ma innovativi, con migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità che soppiantino di fatto l'utilizzo di quelli precedentemente in commercio e oggetto dell'appalto, la Società sarà tenuta a segnalarlo tempestivamente al Rup e al Dec individuati con deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 28.03.2022 al fine di concordare, con gli utilizzatori, l'eventuale sostituzione e/o affiancamento del nuovo prodotto con quello già in uso, alle medesime condizioni proposte in sede di offerta.

### **ART. 7**

#### **(OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ)**

La Società si obbliga ad eseguire tutte la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto ed in tutti gli atti connessi, pena la risoluzione di diritto del contratto. La Società si obbliga ad osservare nell'esecuzione della fornitura tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in argomento, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula di contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La Società rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso oltre quelle previste, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla committente e/o da terzi autorizzati.



La Società nomina un Responsabile della gestione della fornitura che ha l'obbligo di collaborare strettamente con gli uffici competenti dell'Azienda per le attività connesse con la fornitura oggetto del presente contratto. I dati di contatto del Responsabile della Società sono:

- Dr.ssa Alessandra Friso
- tel : 049/9720220 fax: 049/5800920
- email: [ufficio.gare@laboindustria.com](mailto:ufficio.gare@laboindustria.com);

La Società è tenuta al rispetto delle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda

#### **ART. 8**

##### **(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 nell'ambito del presente contratto identificato con i codici CIG indicati nell'art. 1.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, sono:

- c/c dedicato: 000013909561
- IBAN: IT 13 0 02008 62740 000013909561;
- Banca: Unicredit Banca SpA –Agenzia Piove di Sacco;

Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati in tali conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, ed i pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **ART. 9**

##### **(ABBANDONO DELLA FORNITURA)**

La Società per nessuna ragione può sopprimere o non eseguire la fornitura oggetto del presente contratto. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda avrà diritto a trattenere il corrispondente importo della fornitura non eseguita ed avrà facoltà di svolgere, nel modo che riterrà opportuno e a spese della società inadempiente, la fornitura stessa necessaria per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale ove la Società, appositamente diffidata, non ottemperasse agli obblighi assunti.

#### **ART. 10**

##### **(CAUZIONE)**

La cauzione definitiva pari a € 3.190,42 (tremilacentonovanta/42) è stata costituita mediante polizza fidejussoria con l'espressa e accetta operatività della garanzia entro 15 giorni gg. a semplice richiesta della Stazione Appaltante, ed è contrassegnata con il n° 00046891003888 emessa il 12.04.2022 da Cattolica Assicurazioni SpA. La suddetta polizza prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c, nonché l'espressa rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 del c.c..

Nel caso si addivenga ad una proroga o rinnovo del contratto la cauzione definitiva e le altre garanzie andranno adeguatamente ed automaticamente ricostituite.

#### **ART. 11**

##### **(TERMINI, MODALITA' DI CONSEGNA E PENALI)**

L'Azienda aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura all'interno dei magazzini così come indicati negli appositi ordini di fornitura, previo contatto telefonico con gli stessi.

La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine nella quantità e qualità in esso descritte entro 7 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, anche se trasmesso per

via telematica (fax). Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al servizio che emette gli ordinativi e, qualora possibile, concorderà con il servizio stesso la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata.

I prodotti dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua di almeno  $\frac{3}{4}$  della validità massima. Nel caso in cui i prodotti consegnati non fossero pienamente rispondenti a quelli ordinati, la Società è obbligata a ritirarli e sostituirli tempestivamente a proprie spese con prodotti conformi ai requisiti di legge e di gara. La merce dovrà essere accompagnata da documento di consegna, visibile e non custodito all'interno del collo consegnato, sul quale saranno indicati: la data, l'ora della consegna, la descrizione e il codice dei prodotti e le relative quantità.

L'accettazione della merce non solleva la Società dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevati all'atto della consegna. Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la Società dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo, ossia all'apertura degli imballaggi e delle confezioni.

La Società deve inoltre garantire che, anche durante la fase di trasporto, vengano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti.

Non è ammesso sottoporre la fornitura, a seguito di ordinativo di fornitura, al conseguimento di un minimo fatturabile.

## **ART. 12**

### **(CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO)**

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi delle vigenti normative è esclusa la cedibilità del credito. Pertanto, non sono ammesse cessioni di credito, salvi i casi di espressa autorizzazione da parte delle singole Aziende Sanitarie, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La mancata autorizzazione nei termini di cui sopra dovrà intendersi quale diniego di autorizzazione alla cessione del credito.

## **ART. 13**

### **(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)**

La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dall'art 108 del D.Lgs n. 50/2016. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nel citato articolo, si conviene che, in ogni caso, l' Azienda, in caso di inadempimento della Società agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con lettera raccomandata A/R o PEC un termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto. L'Azienda potrà altresì risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod.civ, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R o PEC alla Società, nei seguenti casi:

1. Sospensione della fornitura per colpa della Società;
2. Frode nella fornitura;
3. Grave e reiterata negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
4. Reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi;
5. Mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
6. Accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara;
7. Perdita, da parte della Società, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;

8. Cessazione dell'attività, fallimento;
9. Subappalto non autorizzato;
10. Mancato possesso dei requisiti in capo alla Società subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
11. Morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
12. Pronuncia dell'Autorità Giudiziaria di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte dell'Azienda con effetto immediato a seguito della comunicazione del Direttore dell'esecuzione/Responsabile Unico del Procedimento, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, alla Società non spetta alcun indennizzo e l'Azienda ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

Nei suddetti di risoluzione del contratto, la Società ha l'obbligo di continuare comunque il servizio se ciò venga richiesto dall'Azienda per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Azienda potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Inoltre il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda il diritto di affidare a terzi la fornitura, la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente.

Alla Società inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minore spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

L'Azienda potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente la Società con la quale abbia precedentemente risolto un contratto per una delle circostanze previste per avvalersi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

#### **ART. 14**

##### **(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI)**

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della Società sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione secondo la normativa vigente in materia di leggi antimafia e misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Azienda, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento preposto alla parte amministrativa dell'Azienda valuta, in relazione allo stato della

prestazione ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

#### **ART. 15 (SUB-APPALTO)**

E' vietata la cessione dell'appalto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte della fornitura, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all'Azienda salvo che la Società non abbia indicato all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dalla normativa vigente dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e ss.mm.ii..

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Azienda di quanto subappaltato.

#### **ART. 16 (DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ)**

Qualora la Società dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

Alla Società verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio di fornitura ad altre ditte a titolo di risarcimento danni.

#### **ART. 17 (RECESSO)**

L'Azienda ha diritto di recesso, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente contratto;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale;
- reiterati inadempimenti della Società.

In caso di recesso dell'Azienda, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. La Società dovrà comunque, se richieste dall'Azienda, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Azienda medesima, provocare danno alla stessa.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e



qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo.

Nel caso in cui la Società dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull'importo dovutole per le forniture già effettuate.

#### **ART. 18**

##### **(FORO COMPETENTE)**

Eventuali controversie in merito alla interpretazione e applicazioni del contratto che consegue alla aggiudicazione della gara saranno definite dalla giurisdizione del Foro di Roma.

L'insorgere di una contestazione non darà diritto alla Società di sospendere la fornitura senza incorrere nel provvedimento di risoluzione del contratto, rispondendo altresì dei danni causati all'Azienda.

#### **ART. 19**

##### **(NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda, all'Offerta Tecnica, Economica e Migliorativa, alla eventuale corrispondenza intercorsa tra le parti, alle norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici nonché alla normativa comunitaria.

#### **ART. 20**

##### **(REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO)**

Il presente contratto, redatto in originale, viene sottoscritto tra le parti digitalmente. Sono a carico della Società tutte le imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese spese di bollo e di registrazione fiscale in caso d'uso mentre, l'IVA sarà assolta secondo le disposizioni di legge.

#### **ART. 21**

##### **(SEDE E DOMICILIO LEGALE)**

La LaBoindustria SpA con sede a Arzegrade (PD) in Via Matteotti n° 37 c.a.p. 35020 agli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaria, elegge domicilio legale a Arzegrade (PD) in Via Matteotti n° 37 c.a.p. 35020.

#### **ART. 22**

##### **(DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)**

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda nomina il Dr. Giancarlo Cardinali U.O.C. Laboratorio Analisi quale Direttore di Esecuzione ex art. 101 D.lgs 50/16, e la Dr.ssa Clara Esposito, P.O. della U.O.C. Approvvigionamenti quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, così come indicato nella delibera del Direttore Generale n° 287 del 28.03.2022, salvo eventuali modifiche intervenute in forma scritta tra le parti ed obbligatoriamente comunicate tra le stesse.

Il presente contratto consta di n° 10 pagine.

Luogo e data

Roma, .....



**ASL Roma 3**

*f.to Il Dirigente U.O.S.D.*

*Affari Generali\**

*Dr.ssa Cristina Vio*

**LaBoindustria SpA**

*Il Legale Rappresentante*

*f.to Dr.ssa Alessandra Friso\**

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la **LaBoindustria SpA** dichiara specificatamente di accettare incondizionatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22 del presente contratto.

**LaBoindustria SpA**

*Il Legale Rappresentante*

*f.to Dr.ssa Alessandra Friso\**

*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



